



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N.90 CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 - e in particolare, l'articolo 15, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del parlamento europeo e del consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15 comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170;



Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del.....;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 9 marzo 2017

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

- 1. Al Titolo I, Capo I**, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, lettera m), le parole *“di cui all'articolo 32 della direttiva”* sono soppresse;
 - b) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole *“gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,”* sono sostituite dalle seguenti *“le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali,”*;
 - c) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole *“comunque denominati”* sono aggiunte le seguenti *“, nei confronti dei soggetti obbligati”* e dopo le parole *“pertinente normativa di settore”* sono aggiunte le seguenti *“nei confronti dei predetti soggetti”*;
 - d) all'articolo 1, comma 2, lettera r), le parole *“ai sensi dell'articolo 82 CAP”* sono sostituite dalle seguenti *“ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera r-bis), CAP e*



disposizioni applicative, limitatamente alle società controllate di cui all'articolo 210-ter, commi 2 e 3, CAP,";

- e) all'articolo 1, comma 2, lettera dd), punto n. 3, il paragrafo 3.1 è sostituito dal seguente:
“3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;”;
- f) all'articolo 1, comma 2, lettera ee), punto n. 4, le parole *“in un soggetto giuridico analogo”* sono sostituite dalle seguenti *“in un istituto giuridico affine”;*
- g) all'articolo 1, comma 2, lettera ff), dopo le parole *“a titolo professionale,”* sono aggiunte le seguenti *“anche online,”* e dopo le parole *“aventi corso legale”* sono aggiunte le seguenti *“o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, collocamento, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione delle valute medesime”;*
- h) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:
“ff-bis) prestatori di servizi di portafoglio digitale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali;”;
- i) all'articolo 1, comma 2, lettera qq), dopo le parole *“non emessa”* sono aggiunte le seguenti *“né garantita”* e dopo le parole *“di beni e servizi”* sono aggiunte le seguenti *“o per finalità di investimento”;*
- l) all'articolo 2, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
“6-bis. Il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di cui al comma 1, è considerato di interesse pubblico, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della relativa normativa nazionale di attuazione.”;
- m) all'articolo 3, comma 2, la lettera r) è soppressa;
- n) all'articolo 3, comma 2, lettera t), le parole *“ e di imprese assicurative”* sono sostituite dalle seguenti *“ di cui al presente comma”;*
- o) all'articolo 3, comma 2, lettera u), le parole *“e le imprese assicurative”* sono sostituite dalle seguenti *“ di cui al presente comma”;*



L'articolo 3, comma 2, definisce i soggetti che rientrano nella categoria di intermediari bancari e finanziari.

Tra questi, secondo quanto stabilito dalla lettera *u*), rientrano anche gli intermediari bancari e finanziari, così come definiti dall'articolo 3, comma 2, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.

Il richiamo di tutti gli intermediari bancari e finanziari dell'articolo 3, comma 2 operato dalla citata lettera *u*) lascia spazio a numerosi dubbi di carattere interpretativo, non consentendo una chiara individuazione dei soggetti obbligati ai quali debba farsi riferimento.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare come la Banca d'Italia, nel resoconto della consultazione alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio" abbia chiarito che queste ultime trovino applicazione soltanto nei confronti di specifici soggetti stabiliti in Italia in assenza di succursale.

Il chiarimento della Banca d'Italia è stato fornito in risposta ad un quesito con il quale era stato chiesto se gli intermediari stabiliti senza succursale nel territorio della Repubblica italiana dovessero adottare specifiche misure organizzative.

L'Autorità di Vigilanza ha chiarito che le Disposizioni sono applicabili nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e degli emittenti di moneta elettronica con sede in altri Stati membri i quali, al ricorrere di talune condizioni, sono tenuti alla costituzione in Italia del punto di contatto centrale.

Si chiede pertanto di formulare la lettera *u*) dell'articolo 3, comma 2 in modo da chiarire quali siano le tipologie di intermediari "stabiliti senza succursale" ai quali la disposizione in esame fa riferimento.

Si ritiene infatti che gli intermediari che rientrano tra i soggetti obbligati debbano essere definiti in modo chiaro, al fine di consentire una corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti che operano in Italia secondo le modalità consentite dalle disposizioni di settore.

p) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari di cui al comma 2, incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società";

q) all'articolo 3, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, i soggetti che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie



d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS, qualora il valore della singola operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro”;

- r) all'articolo 3, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000 euro”;
- s) all'articolo 3, comma 5, alla lettera e), dopo le parole *“ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39”* sono aggiunte le seguenti *“, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro”;*
- t) all'articolo 3, comma 5, lettera i), le parole *“limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”* sono soppresse;
- u) all'articolo 3, comma 5, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“ i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale”.

2 Al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 7, terzo periodo, dopo le parole *“e il seguito dato a tali segnalazioni”* sono aggiunte le seguenti *“nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte”;*
- b) all'articolo 6, comma 4, lettera h), le parole *“dall'articolo 8, comma 1, lettera a)”* sono sostituite dalle seguenti *“dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d-bis)”;*
- c) all'articolo 7, comma 2, lettera b), dopo le parole *“ per finalità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* sono aggiunte le seguenti *“. I poteri ispettivi e di controllo, previsti dalla presente lettera, possono essere esercitati anche nei confronti dei soggetti ai quali i soggetti obbligati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, nei limiti consentiti dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa”;*
- d) all'articolo 7, comma 2, lettera e), le parole *“ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8,”* sono soppresse;
- e) all'articolo 7, comma 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
“e-bis) accertano e contestano, in relazione ai propri compiti, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, rilevate nell'esercizio della propria attività e rientranti nella potestà sanzionatoria del Ministero dell'economia e delle finanze, cui trasmettono i relativi atti.”;
- f) all'articolo 7, comma 3, le parole *“, ad accesso riservato,”* sono soppresse;
- g) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole *“succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro”* sono aggiunte le seguenti *“nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro”;*
- h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole *“dei predetti soggetti obbligati”* sono aggiunte le seguenti *“o della società capogruppo”;*



- i) all'articolo 7, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
- 4-bis. Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore:*
- a) possono impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Le autorità di vigilanza di settore possono impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo;*
 - b) possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e degli atti che ritengono necessari.*
- 4-ter. In caso di gruppi operanti in più Stati comunitari, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo.*
- 4-quater. Le autorità di vigilanza di settore possono richiedere alle autorità competenti in materia antiriciclaggio di altro Stato membro di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.*
- 4-quinquies. Le autorità di vigilanza di settore, su richiesta delle autorità competenti in materia antiriciclaggio di altri Stati membri, possono effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia, ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Le autorità di vigilanza di settore possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.*
- 4-sexies. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, le autorità di vigilanza di settore possono concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.” ;*
- l) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole “riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia” sono sostituite dalle seguenti “riceve senza ritardo dalla UIF, in modalità telematica, unitamente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia”;
- m) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole “in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse,” sono sostituite dalle seguenti “in corso per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater del codice di procedura penale,”;
- n) all'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole “Procuratore Nazionale” sono aggiunte le seguenti “, nonché, per le ulteriori fattispecie di reato, al fine di consentire la tempestiva informazione alle procure della Repubblica competenti. La Direzione



nazionale antimafia e antiterrorismo può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.” e le parole “le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera,” sono sostituite dalle seguenti “le specifiche tecniche della trasmissione e dello scambio, in modalità telematica, dei dati e delle informazioni di cui alla presente lettera e a garantire la tempestività del flusso informativo di ritorno relativo alle attività di coordinamento e impulso scaturenti dalle verifiche effettuate,”;

- o) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) stipula con la UIF appositi protocolli tecnici volti a garantire il coordinamento e l'efficienza delle attività di cooperazione internazionale;” ;
- p) all'articolo 8, comma 1, lettera g), le parole “371-bis c.p.p.,” sono sostituite dalle seguenti “371-bis del codice di procedura penale”;
- q) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
“a-bis) acquisisce, anche attraverso le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a), dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;”;
- r) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
- s) all'articolo 9, comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
- t) all'articolo 9, comma 9, dopo le parole “le disposizioni” sono aggiunte le seguenti “e le attribuzioni”;
- u) all'articolo 11, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Gli organismi di autoregolamentazione, entro il 30 marzo di ogni anno, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni:
 - a) *il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;*
 - b) *il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltra alla UIF, ai sensi del comma 4;*
 - c) *il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, ai sensi del comma 3 e dell'articolo 66, comma 1, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal presente decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.”;*

3. Al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, la rubrica è sostituita dalla seguente “(Collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali)”;



- b) all'articolo 12, comma 1, le parole *“le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria”* sono sostituite dalle seguenti *“e le amministrazioni e gli organismi interessati, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, nonché l'autorità giudiziaria, ivi compresa la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,”*;
- c) all'articolo 12, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:
“7-bis. L'autorità giudiziaria può richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla Direzione investigativa antimafia, secondo le rispettive attribuzioni, i risultati degli approfondimenti svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette inerenti le indagini di competenza delle procure della Repubblica interessate anche per effetto dell'attività di impulso investigativo e coordinamento delle indagini svolto dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a).”;
- d) l'articolo 13, è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di segreto investigativo e purché non derivi pregiudizio allo svolgimento di indagini o di procedimenti penali, le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, non siano impediti sulla base di motivazioni inerenti l'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale ovvero inerenti la natura giuridica o lo status dell'autorità competente richiedente.
2. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale. A tal fine, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a stabilire modalità e termini della predetta collaborazione e a disciplinare il processo di richiesta di attivazione della cooperazione con le FIU da parte della UIF.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.
4. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di segreto investigativo, nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto, la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può scambiare informazioni e collaborare con le FIU per lo svolgimento dell'attività di analisi finanziaria di dati e informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall'accertamento delle fattispecie penali di riciclaggio, di autoriciclaggio e delle fattispecie di reato presupposte o collegate, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni e la previa specificazione dell'utilizzo a cui i predetti dati e le predette informazioni sono destinati. A tal fine, la UIF può utilizzare le stesse fonti informative e gli stessi poteri di cui dispone per l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e può stipulare protocolli



di intesa. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

5. La UIF partecipa ad analisi, congiunte con le FIU degli Stati membri, dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla Piattaforma delle FIU dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 51 della Direttiva (UE) 2015/849. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessaria, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

6. La UIF utilizza le informazioni scambiate o ottenute ai sensi del presente articolo, unicamente per le finalità per cui le predette informazioni sono state richieste o fornite. L'utilizzo delle informazioni per finalità differenti da quelle specificamente dichiarate ovvero la trasmissione alle autorità nazionali interessate, di cui all'articolo 21, comma 4, lettere a) e b), sono subordinati al previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni.

7. Le differenti definizioni di fattispecie penali vigenti negli ordinamenti degli Stati membri non ostacolano la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la UIF e le FIU. Lo scambio di informazioni e la cooperazione sono esclusi qualora risultino eccedenti rispetto alle finalità di cui al presente decreto ovvero si pongano in contrasto con le norme costituzionali o con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale.

e) dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

“ART. 13-bis

(Cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri)

1. Le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni che le autorità di vigilanza di settore hanno ricevuto possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità di vigilanza di settore possono concludere accordi di collaborazione con le autorità di cui al comma 1 o con analoghe autorità di Stati terzi.”.

4. Al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole *“articoli 14 e 15.”* sono aggiunte le seguenti *“In caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dalle autorità di vigilanza di settore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).”.*

ART. 2

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)



1. Al Titolo II, Capo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 17, comma 4, dopo le parole *“associato al cliente.”* sono aggiunte le seguenti *“In caso di clienti già acquisiti, i soggetti obbligati, adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.”*;

La modifica introdotta al comma 4, volta a dare attuazione all'articolo 1, paragrafo 9, lettera b) della direttiva (UE) 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio), stabilisce un collegamento tra l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE e quelli di adeguata verifica della clientela.

In particolare, viene precisato che, per i clienti già acquisiti, i soggetti obbligati adempiono agli obblighi di adeguata verifica della clientela anche in occasione dell'assolvimento degli obblighi relativi allo scambio automatico di informazioni.

Al riguardo, si ritiene che per *“assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale”* si intenda fare riferimento ai casi in cui il soggetto obbligato è tenuto a contattare il cliente per esaminare le relative informazioni al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.

- b) all'articolo 19, comma 1, lettera a), n. 2, dopo le parole: *“nonché di un'identità digitale”* sono aggiunte le seguenti *“di livello massimo di sicurezza”* e le parole *“EU n. 910/2014”* sono sostituite dalle seguenti *“UE n. 910/2014 ovvero identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale;”*;
- c) all'articolo 19, comma 1, lettera b), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti *“la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione. In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sulla veridicità o validità dei dati identificativi forniti dal cliente il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.”* e, all'ultimo periodo, dopo le parole *“ai fiduciari di trust espressi”* sono aggiunte le seguenti *“e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini”*;
- d) all'articolo 19, comma 3, le parole *“Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti,”* sono soppresse, le parole *“i soggetti obbligati”* sono sostituite dalle seguenti *“I soggetti obbligati”* e le parole *“del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti”* sono sostituite dalle



seguenti “ *della prestazione assicurativa*”;

- e) all’articolo 20, comma 4, dopo le parole “*le persone fisiche titolari di poteri di*” sono aggiunte le seguenti “*rappresentanza legale o*” e dopo le parole “*direzione della società*” sono aggiunte le seguenti “*o del cliente comunque diverso dalla persona fisica*”;

La modifica proposta al comma 4 è volta a chiarire che i soggetti obbligati possono individuare il titolare effettivo, qualora ne ricorrano le condizioni, anche solo nei titolari di rappresentanza legale delle società o dei clienti diversi da persone fisiche.

La formulazione contenuta nel documento di consultazione sembra richiedere, invece, l’individuazione del titolare effettivo nei soggetti titolari di rappresentanza legale, che abbiano anche poteri di amministrazione o direzione.

Sempre con riferimento al comma 4, si chiede di introdurre una modifica volta a consentire ai soggetti obbligati, in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, di ridurre l’estensione degli adempimenti previsti per la determinazione del titolare effettivo.

Più in dettaglio, si chiede di rimettere ai soggetti obbligati una valutazione in merito alla possibilità di astenersi dal proseguire la ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo sia individuato un soggetto diverso da persona fisica caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio. In tali ipotesi i soggetti obbligati individuano il titolare effettivo secondo i criteri individuati dal comma 4 e, quindi, nei soggetti titolari di rappresentanza legale o di poteri di amministrazione o direzione.

In particolare si fa riferimento ai casi in cui, risalendo la catena di controllo, sia individuato come controllante una società ammessa alla quotazione in un mercato regolamentato, un intermediario bancario o finanziario soggetto agli obblighi antiriciclaggio o una Pubblica amministrazione ovvero altri clienti diversi da persone fisiche caratterizzati da un basso rischio di riciclaggio ai sensi dell’articolo 23 come, ad esempio, le forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 252/2005.

Poiché tale impostazione si configura come una riduzione dell’estensione degli obblighi di adeguata giustificata dalla presenza di un basso rischio di riciclaggio, sarebbe altresì opportuno che questa venisse inserita nell’articolo 23 e identificata come una misura semplificata di adeguata verifica in merito all’identificazione del titolare effettivo.

Una simile impostazione era già contenuta nell’Allegato 1 al Provvedimento della Banca d’Italia recante “Disposizioni di adeguata verifica della clientela” del 3 aprile 2013 (ora abrogato).

- f) all’articolo 20, comma 5, lettera c), dopo le parole “*i titolari di funzioni di*” sono aggiunte le seguenti “*rappresentanza legale,*”;
- g) all’articolo 20, comma 6, dopo le parole “*titolare effettivo*” sono aggiunte le seguenti “*nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 4, dell’impossibilità oggettiva all’esecuzione ovvero al completamento del processo di*”



verifica dell'identità del medesimo" ;

"I soggetti obbligati adottano misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo individuato ai sensi del comma 4 e conservano traccia delle eventuali difficoltà individuate durante la procedura di verifica";

La modifica proposta è volta a consentire una maggiore aderenza con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 8 lettera *b*) della V direttiva antiriciclaggio, consentendo in tal modo una chiara definizione degli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati.

Si ritiene infatti che il riferimento all'"impossibilità oggettiva" potrebbe creare numerosi problemi di carattere interpretativo, essendo di difficile individuazione il carattere "oggettivo" della situazione che impedisce al soggetto obbligato di verificare l'identità del titolare effettivo.

Si osserva, inoltre, come l'individuazione di una "impossibilità oggettiva" nella verifica dell'identità non darebbe luogo ad un semplice obbligo di conservazione delle verifiche effettuate, ma rappresenterebbe il presupposto per l'astensione dall'apertura o dalla continuazione del rapporto.

Per tali ragioni, si chiede di eliminare la formulazione proposta nel documento di consultazione e di stabilire che i soggetti obbligati adottano misure ragionevoli per verificare l'identità del titolare effettivo individuato ai sensi del comma 4, conservando traccia delle eventuali difficoltà riscontrate durante la procedura di verifica.

- h) all'articolo 21, comma 1, le parole "*ad accesso riservato*" sono soppresse;
- i) all'articolo 21, comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5 in forza delle quali il titolare effettivo è tale. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.";
- l) all'articolo 21, comma 3, primo periodo, dopo le parole "*22 dicembre 1986 n. 917*" sono aggiunte le seguenti "*nonché gli istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana*" ;
- m) all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "*relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust*" sono aggiunte le seguenti "*e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana*" e le parole "*o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario*" sono sostituite dalle seguenti "*o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini*";
- n) all'articolo 21, comma 4, lettera b), le parole "*alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e*" sono soppresse;
- o) all'articolo 21, comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:



“d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio.”;

- p) all'articolo 21, comma 5, lettere a) e b), dopo le parole “trust” sono aggiunte le seguenti “e degli istituti e soggetti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,”;
- q) all'articolo 21, comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis);”;
- r) all'articolo 21, comma 5, alla lettera e), dopo le parole “le basi di dati” sono aggiunte le seguenti “, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle”;
- s) all'articolo 21, comma 5, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
“e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela ed i conseguenti correttivi;

Nonostante l'introduzione della lettera *e-bis)* risponda alla necessità di dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 16, lettera *f)*, della V direttiva antiriciclaggio, appare opportuno formulare alcune considerazioni al riguardo.

Il registro dei titolari effettivi si configura come una fonte affidabile ed attendibile alla quale i soggetti obbligati faranno riferimento ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ferma restando la responsabilità di questi ultimi in merito al corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Da questo punto di vista, il registro si presenta come uno strumento che, una volta istituito, potrà agevolare e semplificare l'attività dei soggetti obbligati.

Tuttavia, la lettera *e-bis)*, di fatto introduce un nuovo obbligo che potrebbe avere un impatto rilevante nei confronti dei destinatari della disciplina antiriciclaggio. Ed infatti, viene demandato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire le modalità attraverso le quali i soggetti obbligati segnalano eventuali incongruenze riscontrate tra il contenuto del registro e le informazioni in possesso nonché i conseguenti correttivi.

In considerazione della rilevanza dell'obbligo di comunicazioni di eventuali incongruenze, si ritiene che l'articolo 21 debba contenere maggiori criteri al fine di consentire una chiara individuazione dell'estensione di tale obbligo già nell'ambito della normativa primaria, senza rimandare la definizione di questo nuovo adempimento all'interno del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.



e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.”;

- t) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo, di cui i soggetti obbligati sono tenuti a conservare estratto, non esonera i medesimi dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.”;
- u) all'articolo 22, comma 3, dopo le parole *“a cura degli amministratori,”* sono aggiunte le seguenti: *“richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche”;*
- v) all'articolo 22, comma 4, dopo le parole *“l'amministrazione dell'ente,”* sono aggiunte le seguenti: *“richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche”;*
- z) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, dopo le parole *“legge 16 ottobre 1989, n. 364,”* sono aggiunte le seguenti *“nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana,”;*
- aa) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole *“per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano”* sono sostituite dalle seguenti *“o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani”;*
- bb) all'articolo 22, comma 5, primo periodo, le parole *“il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust”* sono sostituite dalle seguenti *“il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine,”;*
- cc) all'articolo 22, comma 5, secondo periodo, le parole *“I fiduciari di trust espressi conservano”* sono sostituite dalle seguenti *“I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti e soggetti giuridici affini conservano”;*
- dd) all'articolo 22, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce, con apposito decreto, i criteri in base ai quali sono individuati i trust espressi disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 e gli istituti e i soggetti giuridici che, per assetto e funzioni, sono considerati affini ai trust espressi.”;



dd-bis) all'articolo 23, comma 2, lettera a), dopo il punto 3) è aggiunto il seguente:

4) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La modifica proposta è volta a consentire l'inserimento degli intermediari bancari e finanziari destinatari della disciplina antiriciclaggio nell'elenco degli indici di basso rischio di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a).

Si ritiene, infatti, che tali soggetti possano essere classificati tra le tipologie di clienti individuate a basso rischio dal d.lgs. 231/2007 al pari delle società ammesse alle quotazioni su un mercato regolamentato e delle pubbliche amministrazioni, in quanto destinatari della disciplina antiriciclaggio.

- ee) all'articolo 23, comma 2, lettera c), le parole *“indici di rischio relativi ad aree geografiche quali”* sono sostituite dalle seguenti *“indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in”*;
- ff) all'articolo 23, comma 3, le parole *“all'articolo 7, comma 1, lettera c)”*, sono sostituite dalle seguenti *“all'articolo 7, comma 1, lettera a)”*;
- gg) all'articolo 23, comma 3, alle lettere a) e b), le parole *“250 euro”* sono sostituite dalle seguenti *“150 euro”*;
- hh) all'articolo 23, comma 3, lettera f), le parole *“100 euro,”* sono sostituite dalle seguenti *“50 euro,”*;
- ii) all'articolo 23, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis) lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, punto 6, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora l'importo dell'operazione è superiore a 50 euro.”;
- ll) all'articolo 24, comma 2, lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:
“3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, riconosciute, autorizzate o riconosciute dalle autorità nazionali preposte alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale;”;
- mm) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo il punto 5 è aggiunto il seguente:
“5-bis) operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;”;
- nn) all'articolo 24, comma 4, le parole *“all'articolo 7, comma 1, lettera c)”* sono sostituite dalle seguenti *“all'articolo 7, comma 1, lettera a)”*;
- oo) all'articolo 24, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;”;
- pp) all'articolo 24, comma 5, lettera c), dopo le parole *“che siano persone politicamente esposte”* sono aggiunte le seguenti *“, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle Pubbliche amministrazioni, di*



società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato di intermediari bancari e finanziari cui all'articolo 3, comma 2. *In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2”;*

In primo luogo, si accoglie con favore la scelta di introdurre un nuovo paragrafo all'interno dell'articolo 24, comma 5, lettera c) al fine di chiarire che i soggetti obbligati non devono obbligatoriamente applicare misure rafforzate nei confronti di una persona politicamente esposta (PEP) che agisce in veste di organi della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, si chiede di formulare la lettera in parola al fine di chiarire il corretto ambito applicativo della disposizione, soprattutto per quanto concerne le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

Ed infatti l'articolo 1, comma 2, lettera hh) del d.lgs. 231/2007 stabilisce che per Pubbliche Amministrazioni debbano intendersi “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica”.

La limitazione rappresentata dal generico riferimento “all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea” potrebbe generare difficoltà interpretative per i soggetti obbligati ai fini della corretta individuazione delle società controllate che rientrano nella citata definizione.

Per tale ragione, si chiede di chiarire il perimetro applicativo della definizione di Pubbliche amministrazioni in relazione alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche. Un chiarimento in tal senso consentirebbe altresì una corretta individuazione dei casi in cui non debbano essere applicate misure rafforzate nei confronti di PEP che agiscono in veste di organi delle società partecipate.

In secondo luogo, si chiede di ampliare il novero dei casi in cui, in presenza di un cliente qualificato come PEP, non debbano essere obbligatoriamente applicate misure rafforzate di adeguata verifica.

Al pari di quanto previsto per le Pubbliche Amministrazioni si chiede di inserire nella lettera c) anche i casi in cui un PEP faccia parte di un organo di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato o di intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 231/2007.

Tale modifica consentirebbe di non applicare in modo automatico misure rafforzate nei confronti dei titolari effettivi dei soggetti sopra elencati, individuati ai sensi dell'art. 20 comma 4 del d.lgs. 231/2007, nel caso in cui rientrino tra le fattispecie di cui all'art.1 lettera dd) del medesimo decreto.

La modifica proposta è motivata dalla considerazione che le società quotate e gli intermediari bancari e finanziari sono anch'essi inclusi negli elenchi di indici e fattori a basso rischio, al pari delle Pubbliche Amministrazioni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a) n. 1) del d.lgs. 231/2007 e dall'Allegato 1 al documento di consultazione sulle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela” della Banca d'Italia.



- qq) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole *“Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri”* sono aggiunte le seguenti *“, che comportano l'esecuzione di pagamenti,”* e dopo le parole *“oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,”* sono aggiunte le seguenti *“ al momento dell'avvio del rapporto”*;
- rr) all'articolo 25, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
- “4-bis. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1:*
- a) acquisiscono informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;*
 - b) acquisiscono informazioni sull'origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo;*
 - c) acquisiscono informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite;*
 - d) acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio;*
 - e) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l'intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento.*
- 4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono prevedere ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata della clientela. Le autorità di vigilanza di settore possono inoltre prevedere obblighi di informativa periodica delle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nonché limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o il divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti aventi sede nei medesimi paesi.*
- 4-quater. Al fine di contenere il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso ai paesi terzi ad alto rischio, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle loro attribuzioni e per le finalità di cui al presente decreto, possono anche adottare, ove ritenuto necessario, una o più delle seguenti misure:*
- a) negare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria sul territorio della Repubblica a società controllate da intermediari con sede nei paesi terzi ad alto rischio ovvero negare agli stessi intermediari l'autorizzazione allo stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;*
 - b) negare agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica l'autorizzazione a istituire succursali sul territorio dei predetti paesi*



- terzi ad alto rischio;*
- c) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di rafforzare i controlli sui conti correnti di corrispondenza e sui rapporti ad essi assimilabili, intrattenuti con intermediari corrispondenti con sede nei predetti paesi terzi e, se necessario, chiuderli ;*
 - d) richiedere agli intermediari bancari e finanziari con sede nel territorio della Repubblica di intensificare le verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in paesi terzi ad alto rischio.”;*
- ss) all'articolo 26, comma 2, la lettera b) è soppressa.
- tt) all'articolo 27, comma 3, dopo le parole “ *di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c)*” sono aggiunte le seguenti “, *ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 ovvero mediante procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale*”;
- uu) all'articolo 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- “2. Oltre ai casi di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare specifici presidi organizzativi in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b) può essere esternalizzato a terzi diversi da quelli di cui all'art.26, comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo.”.*

2 Al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31, comma 2, lettera b), dopo le parole “dati identificativi” sono aggiunte le seguenti “, ivi compresi, ove disponibili, i dati ottenuti mediante i mezzi di identificazione elettronica e i pertinenti servizi fiduciari di cui al regolamento UE n. 910/2014 ovvero mediante procedure di identificazione elettronica sicure, regolamentate, autorizzate o riconosciute dall'autorità nazionale preposta alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e all'attuazione dell'agenda digitale nazionale,”;*
- b) all'articolo 31, al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) la consultazione dei registri di cui all'articolo 21, con le modalità ivi previste;”;*
- c) all'articolo 33, comma 1, le parole “lettere i), o), p) e q)” sono sostituite dalle seguenti “lettere i), o), p), q) e v)”.*

3 Al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 39, comma 3, dopo le parole “tra gli intermediari bancari e finanziari” sono aggiunte le seguenti “, a condizione che appartengano allo stesso gruppo,”;*
- b) all'articolo 40, comma 1, lettera d), dopo le parole “ai reati presupposto associati” sono*



aggiunte le seguenti *“nonché le comunicazioni e le analisi ad esse inerenti, di cui all’articolo 10, comma 4”*.

- 4 Al Titolo II, Capo VI**, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’articolo 47, comma 2, le parole *“per l’approfondimento”* sono sostituite dalle seguenti *“anche per l’approfondimento investigativo”* e dopo le parole *“di finanziamento del terrorismo”* sono aggiunte le seguenti *“, mediante modalità di cooperazione e scambio stabilite con protocolli d’intesa.”*.

ART. 3

(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

- 1. Al Titolo III**, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 50, la rubrica è sostituita dalla seguente *“(Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi)”*;
 - all’articolo 50, comma 1, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono aggiunte le seguenti *“nonché l’emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi”*;
 - all’articolo 50, comma 2, dopo le parole *“con intestazione fittizia”* sono aggiunte le seguenti *“nonché l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi”* e dopo la parola *“aperti”* sono aggiunte le seguenti *“o emessi”*.

ART. 4

(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

- 1. Al Titolo V, Capo II**, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 58, comma 3, dopo le parole *“ai sensi dell’articolo 36, commi 2 e 6”* sono aggiunte le seguenti *“, e dell’articolo 37, comma 3”*;
 - all’articolo 62, commi 1, 4 e 5, le parole *“in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16”* sono sostituite dalle seguenti *“in materia di organizzazione, procedure e controlli interni di cui agli articoli 7, 15 e 16”*;
 - all’articolo 62, commi 2 e 5 le parole *“soggetti titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“soggetti che svolgono”*;



La modifica introdotta dal documento di consultazione all'articolo 62, comma 2 e, più in generale, nell'ambito del Capo II relativo alle sanzioni amministrative, pur non essendo richiesta dall'attuazione della V direttiva antiriciclaggio, individua "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario", come coloro ai quali può essere applicata una sanzione amministrativa.

Al riguardo si chiede di mantenere la formulazione attualmente contenuta nel d.lgs. 231/2007 nella quale si individuavano come passibili di sanzioni amministrative i "soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario".

Diversamente, la nuova locuzione "soggetti che svolgono" comporterebbe un ampliamento dei soggetti passibili di sanzioni amministrative, includendo anche coloro che non sono responsabili delle funzioni aziendali.

A ciò si aggiunge che il mantenimento della vigente formulazione risulterebbe in linea con quanto stabilito dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) la quale contiene i criteri per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

In particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera *h*) n. 3 della legge delega, richiede al Governo di prevedere che "in caso di violazione commessa da una persona giuridica, la sanzione possa essere applicata ai membri dell'organo di gestione o alle altre **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'ente, ove venga accertata la loro responsabilità**".

Si osserva, inoltre, come le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa" così come aggiornate con il Provvedimento della Banca d'Italia del 15 gennaio 2019, facciano riferimento proprio ai "titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo", al fine di individuare i soggetti ai quali può essere applicata una sanzione amministrativa.

- d) all'articolo 62, comma 7, dopo le parole "*degli intermediari bancari e finanziari*" sono aggiunte le seguenti "*e dei soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 2*";
- e) all'articolo 62 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 56, 57 e 58, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, di cui agli articoli 7, 15 e 16, adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), la Banca d'Italia irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 350.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime la sanzione di cui al presente comma può essere aumentata fino al triplo del massimo edittale ovvero fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate, quando tale importo è determinato o determinabile.";
- f) all'articolo 62, comma 8, dopo le parole "*sottoposti a regime intermedio*" sono aggiunte le seguenti "*nonché di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo*" e le parole "*del comma 3*" sono sostituite dalle seguenti "*del comma 5*";
- g) all'articolo 62, comma 9 le parole "*nei confronti dei titolari di*" sono sostituite dalle



- seguenti *“nei confronti di coloro che svolgono”*;
- h) all'articolo 65, comma 1, alla lettera a) le parole *“ai titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“a coloro che svolgono”* e dopo le parole *“intermediari bancari e finanziari”* sono aggiunte le seguenti *“e di operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f)”* e le parole *“per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime”* sono soppresse;
 - i) all'articolo 65, comma 1, lettera b), dopo le parole *“ai revisori legali e”* sono aggiunte le seguenti *“, nell'ambito”* e le parole *“ titolari di”* sono sostituite dalle seguenti *“responsabili degli incarichi di revisione nonché ai soggetti che svolgono”*;
 - l) all'articolo 65, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) all'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita, dal presente decreto, alla potestà sanzionatoria di altra autorità o organismo.”;
 - m) all'articolo 65, comma 3, secondo periodo, dopo le parole *“gli atti”* sono aggiunte le seguenti *“, ivi compresi quelli di avvio del procedimento, a carico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari,”*;
 - n) all'articolo 65, comma 4, dopo le parole *“7 e 12,”* sono aggiunte le seguenti *“e di cui agli articoli”*;
 - o) all'articolo 65, comma 8, le parole *“all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135”* sono sostituite dalle seguenti *“all'articolo 108-bis CAP”*;
 - p) all'articolo 65, comma 11, le parole *“ provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57,”* sono sostituite dalle seguenti *“, nell'esercizio della potestà sanzionatoria rientrante nelle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto, provvede all'irrogazione delle sanzioni”* e dopo le parole *“ nei confronti dei soggetti obbligati”* è aggiunta la seguente *“vigilati”*;
 - q) all'articolo 69, comma 1, secondo periodo, le parole *“Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa,”* sono sostituite dalle seguenti *“Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,”*.

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, al comma 1, le parole *“lettera ff)”* sono sostituite dalle seguenti *“lettere ff) e ff-bis)”* e dopo le parole *“le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale”* sono aggiunte le seguenti *“e i prestatori di servizi di portafoglio digitale”*.

ART. 6



(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92)

1. All'articolo 9, comma 1, la parola “*amministrativa*” è soppressa.
2. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole “*di cui all'articolo 4,*” sono aggiunte le seguenti: “*commi 1 e 2,*”.



ART. 7
(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.